

come sostituite delle sostanze sottoposte a restrizione a norma dell'allegato XVII, voce 68, del regolamento (CE) n. 1907/2006 ⁽⁵⁾, la Germania e la Svezia hanno proposto un limite di concentrazione di 25 ppb per la somma di PFCA C9-C14 e dei loro sali e di 260 ppb per la somma delle sostanze correlate ai PFCA C9-C14. La Germania e la Svezia hanno proposto esenzioni per i PFCA C9-C14, i loro sali e le sostanze correlate ai PFCA C9-C14 quando si tratta di sottoprodotti emessi non deliberatamente nella fabbricazione di sostanze chimiche fluorurate con una catena costituita da un numero di atomi di perfluorocarbonio pari o inferiore a otto o destinati all'uso come sostanze intermedie isolate trasportate.

- (4) Il 14 settembre 2018 il comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia ha adottato un parere in cui giunge alla conclusione che, fatta salva la modifica dell'ambito e delle condizioni proposte nel fascicolo a norma dell'allegato XV, una restrizione in materia di fabbricazione, uso e immissione sul mercato dei PFCA C9-C14, dei loro sali e delle sostanze correlate ai PFCA C9-C14, costituisce la misura più appropriata a livello di Unione per affrontare i rischi individuati, in termini di efficacia nel ridurli. Il RAC ha approvato i limiti di concentrazione proposti dalla Germania e dalla Svezia e ha convenuto sulle esenzioni proposte dai due paesi, in quanto la restrizione proposta non è intesa a impedire la fabbricazione di sostanze chimiche fluorurate con una catena molecolare costituita da un numero di atomi di carbonio pari o inferiore a sei. Il RAC ha raccomandato di esentare, per un periodo limitato, l'uso nella produzione di inalatori-dosatori pressurizzati essenziali per il trattamento delle malattie polmonari, in ragione dei modesti volumi coinvolti, nell'ordine di pochi grammi, e dell'importanza del loro uso medico. Secondo il RAC è opportuno concedere un'esenzione temporanea per i semiconduttori contenenti livelli ridotti di PFCA C9-C14 e per le apparecchiature elettroniche finite e semifinite che contengono semiconduttori speciali, da utilizzare come parti di ricambio per apparecchiature elettroniche finite.
- (5) Il RAC ha inoltre raccomandato di applicare alla restrizione relativa ai PFCA C9-C14, ai loro sali e alle sostanze correlate ai PFCA C9-C14 le stesse esenzioni che si applicano alla restrizione relativa al PFOA di cui all'allegato XVII, voce 68, del regolamento (CE) n. 1907/2006.
- (6) Il 29 novembre 2018 il comitato per l'analisi socioeconomica (SEAC) dell'Agenzia ha adottato un parere in cui indica che la restrizione proposta nel fascicolo a norma dell'allegato XV, così come modificata dal RAC e dal SEAC, costituisce la misura più appropriata a livello di Unione per affrontare i rischi individuati, in termini di costi e benefici socioeconomici.
- (7) Sulla base degli elementi socioeconomici forniti nel fascicolo a norma dell'allegato XV e presentati nel corso delle consultazioni pubbliche, il SEAC ha approvato le esenzioni proposte nel fascicolo a norma dell'allegato XV e raccomandate dal RAC. Il SEAC ha approvato la proposta di rinviare di 18 mesi la restrizione. Il SEAC ha inoltre proposto valori limite più elevati per i fluoropolimeri che contengono gruppi perfluoropropossi e perfluorometossi e sono utilizzati in specifici gruppi di prodotti, al fine di consentirne la produzione. La soglia generica di 25 ppb rimane tuttavia applicabile agli articoli finiti fabbricati a partire da tali materiali.
- (8) Il forum dell'Agenzia per lo scambio di informazioni sull'applicazione, di cui all'articolo 76, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006, è stato consultato nel corso della procedura di restrizione e il suo parere è stato preso in considerazione.
- (9) Il 16 gennaio 2019 l'Agenzia ha inoltrato i pareri del RAC e del SEAC ⁽⁶⁾ alla Commissione.
- (10) Il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾ è stato modificato in conformità alla decisione adottata dalla conferenza delle parti (SC-9/12) della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda il PFOA ⁽⁸⁾, che contiene alcune, ma non tutte, le deroghe di cui all'allegato XVII, voce 68, del regolamento (CE) n. 1907/2006. La voce 68 di tale allegato è stata a tutti gli effetti sostituita dalla summenzionata modifica del regolamento (UE) 2019/1021. Le esenzioni che si applicano all'uso del PFOA, dei suoi sali e dei composti a esso correlati nella modifica del regolamento (UE) 2019/1021 dovrebbero applicarsi anche ai PFCA C9-C14, ai loro sali e alle sostanze correlate ai PFCA C9-C14, alle stesse condizioni, a causa del processo di fabbricazione di sostanze chimiche fluorurate nelle quali entrambi i gruppi di sostanze sono presenti come impurezze.

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2017/1000 della Commissione, del 13 giugno 2017, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'acido perfluorooctanoico (PFOA), i suoi sali e le sostanze correlate al PFOA (GU L 150 del 14.6.2017, pag. 14).

⁽⁶⁾ https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/rest_pfcas_compiled_racseac_opi_en.pdf/b06db225-3995-13fd-d89a-a9b73ef6bfc2

⁽⁷⁾ GU L 1881 del 15.6.2020, pag. 1.

⁽⁸⁾ <http://www.pops.int/TheConvention/ConferenceoftheParties/Meetings/COP9/tabid/7521/Default.aspx>

